



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 117 del 22/10/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 322/04/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su ricorso n. 829/2017 R.G.R. afferente ad ICI 2011 – Sig. Criscione Giovanni / Comune di Ragusa.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 – 2021;

CHE con atto notificato in data 20.03.2017, il signor Criscione Giovanni proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, avverso l'avviso di accertamento n. 8403/2016, mediante il quale il Comune di Ragusa accertava, per l'anno di imposta 2011, una maggiore imposta ICI pari ad €. 865,00, e ne chiedeva l'annullamento; il giudizio veniva iscritto al numero 829/2017 R.G.R.;

CHE con sentenza n. 322/04/2019 depositata in data 26.03.2019, e trasmessa in data 03.04.2019, la Commissione Tributaria Provinciale adita, definitivamente decidendo, accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Ragusa al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in €. 250,00, di cui €. 30,00 per spese, oltre accessori di legge, da porsi in favore del difensore antistatario;

VISTA la nota pr. 43004 del 03.04.2019, con la quale l'avv. Giusy Micieli, in relazione alla sentenza *de qua*, ha richiesto la refusione delle spese di giudizio liquidate in

sentenza in suo favore, nella qualità di difensore antistatario del ricorrente, e indicato gli estremi per eseguire il versamento;

CONSIDERATO che non si è potuto procedere al pagamento entro i termini previsti dall'art. 14, comma 1 del D.L. n. 669/1996, per incapacienza del capitolo 1230 “spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa *de qua*, la complessiva somma di €. 351,01 e così distinta: €. 220,00 spese di giudizio, €. 30,00 contributo unificato, €. 33,00 spese generali, €. 10,12 C.P.A. 4%, €. 57,89 IVA 22%, somma da accreditare sul c.c. bancario dell'avv. Giusy Micieli, nella qualità di difensore antistatario del ricorrente;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi al cap. 1230 “Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1) Impegnare, in forza ed in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 322/04/2019, depositata in data 26.03.2019, e trasmessa in data 03.04.2019, la complessiva somma di €. 351,01 e così distinta: €. 220,00 spese di giudizio, €. 30,00 contributo unificato, €. 33,00 spese generali, €. 10,12 C.P.A. 4%, €. 57,89 IVA 22%;

2) imputare l'importo complessivo di €. 351,01, al capitolo 1230 “spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”, Bilancio 2019, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, PEG 2019**, scadenza impegno 31 dicembre 2019;

3) liquidare la somma €. 351,01 in favore dell'avv. Giusy Micieli, nella qualità di difensore antistatario del ricorrente, con accreditamento sul c.c. bancario alla stessa intestato, in allegato;

4) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;

5) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione;

Ragusa, 22/10/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale